

Fascicolo n. 90/2016

REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA **con motivazione contestuale letta in udienza**

nel procedimento deciso all'udienza del 18.9.2018

PROMOSSO DA

**AMADIO FABIO, ANGELICI GIUSEPPINA, CANNELLA PAOLA, CICCHI FABIO,
DE CAROLIS CRISTINA, DEL CONTE SILVIA, FORLINI MASSIMILIANO, MARINI
GIANLUCA, MAZZOCCHI WALTER, PALOMBI MICHELA, RE MARZIA e VIRGILI
ANTONELLA**

avv.ti CARBONE Daniela e CARBONE Leonardo, Via Orsini 11 - Ascoli Piceno

CONTRO

ASUR-AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE delle Marche

avv. VIOZZI Patrizia, c/o ASUR, Via Manara 5, San Benedetto del Tronto

OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.

Conclusioni: come da verbale in data 18.9.2018.



**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

(artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)

Con ricorso *ex art.414 c.p.c.* depositato in data 3.2.2016, i ricorrenti in epigrafe indicati, infermieri professionali in servizio presso Presidio Ospedaliero “Mazzoni” di Ascoli Piceno (assegnati a vari reparti, convenivano in giudizio l’ASUR-AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE delle Marche domandando il riconoscimento del diritto al godimento del servizio mensa ovvero a modalità sostitutive, mediante l’erogazione di buoni pasto o del relativo controvalore in denaro nella misura di €5,16 per ogni turno lavorato che ecceda le 6 ore e relativamente al periodo **maggio 2010-maggio 2015**.

La ASUR-AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE delle Marche si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. Precisava inoltre che dal valore richiesto per buono pasto di €5,16 avrebbe dovuto detrarsi la quota di €1,03 a carico del dipendente (pari ad “*un quinto del costo unitario del pasto*”, come previsto dal CCNL 20.9.2011 integrativo del CCNL 7.4.1999).

All’esito delle prove orali espletate e discussa all’odierna udienza, la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.

Risulta dato incontestato che presso il Presidio Ospedaliero “Mazzoni” di Ascoli Piceno è stato istituito il servizio mensa erogato in tre turni, rispettivamente a partire dalle ore 12:00, dalle ore 13:00 e dalle ore 14:00.

I testimoni escussi hanno dichiarato che l’entrata in mensa è consentita **fino alle 14:40** ed hanno altresì confermato la circostanza, documentata dalla ASUR (che ha prodotto la nota del 14.7.2006), relativa alla possibilità dei dipendenti di effettuare la preventiva prenotazione telematica (da qualsiasi dispositivo) del servizio mensa.

Ciò posto, la domanda deve essere rigettata con riferimento a tutti i ricorrenti che terminano il proprio orario di lavoro contrattuale alle ore **14:12** (ivi compresi i ricorrenti addetti al blocco operatorio, per il quale tale è l’orario dichiarato in ricorso con riferimento al periodo azionato - cfr., ivi, cap.2 di prova testimoniale-, come peraltro confermato dai testimoni).

Infatti, il lasso temporale dalle ore **14:12** (fine del turno al quale sono assegnati) **fino alle ore 14:40** (orario massimo di entrata in mensa) consente di raggiungere con largo anticipo la mensa all’interno del medesimo ospedale.

Peraltro nel ricorso si specifica (cfr. pag. 3) che “*i ricorrenti non possono assolutamente lasciare il proprio posto di lavoro (reparto o sala operatoria) durante la fascia oraria del pranzo e della cena e recarsi presso la mensa dell’ospedale. Ciò accade in quanto l’orario di fruizione della mensa coincide sia con la consumazione dei pasti dei pazienti, i quali devono essere aiutati nella distribuzione, somministrazione e pulizia prima e dopo i pasti, sia con le attività assistenziali, quali la somministrazione delle terapie, la rilevazione dei parametri vitali e l’aggiornamento terapeutico nonché coincide con altre attività curative ed assistenziali (...)*”.

Ed invece la prova testimoniale ha confermato la circostanza, dedotta da parte resistente, che i pasti ai degenti non sono distribuiti dagli infermieri (quali sono tutti i ricorrenti) bensì dagli operatori di una cooperativa esterna, con il supporto degli Operatori Socio Sanitari dalle 12:00 alle 12:15.

Nel ricorso si rappresenta altresì l’impossibilità di allontanarsi dal reparto durante il turno di lavoro (che si tradurrebbe “*(...) oltre che in un aumento del rischio nei confronti dei pazienti, anche in un aumento del carico di lavoro per gli altri colleghi in reparto (...)* Di frequente accade anche che gli infermieri vengano chiamati in reparto, con urgenza, per improrogabili interventi medici o per l’aggravarsi della condizione dei pazienti ivi degenti”-v. ricorso *ibidem*).

Tuttavia, non pare decisiva tale circostanza dell’impossibilità di allontanarsi dal reparto *durante* il



proprio turno, considerato che i ricorrenti possono accedere alla mensa anche *dopo* la *fine* del proprio turno di lavoro.

Non risulta invece rilevante la difficoltà genericamente attestata dai testimoni di raggiungere per tempo la mensa alla fine del proprio turno, considerato che detta circostanza non è stata allegata con specifiche deduzioni in ricorso (nonostante essa integri un fatto costitutivo del diritto azionato, considerato che il turno *contrattuale* termina in orario del tutto compatibile con l'accesso alla mensa).

A fronte del dato obiettivo, costituito da un orario contrattuale di lavoro che termina 30 minuti prima dell'orario limite per entrare in mensa, sarebbe stato onere dei ricorrenti dedurre e comprovare il superamento, per ciascun ricorrente e per ogni giorno lavorativo, del proprio orario contrattuale in una misura tale da impedire oggettivamente di arrivare alla mensa in tempo utile, sia la circostanza che detto superamento, se rilevante, sia avvenuto, giorno per giorno (ed in quali giornate), per stringenti ragioni di servizio.

Pare opportuno, infine, evidenziare che le domande azionate non potrebbero trovare giuridico fondamento nella maggiore "comodità" per i ricorrenti di consumare i pasti, acquistati fuori dal lavoro, direttamente in reparto (peraltro durante l'orario di lavoro; cfr. ricorso, pag.4: "*I ricorrenti, infatti, ancora oggi consumano il loro pasto (pranzo o cena, a seconda degli orari del loro turno) in reparto, senza potersi allontanare dal loro posto di lavoro*"), in quanto è onere dei dipendenti fruire del servizio mensa nell'ambito degli orari consentiti ed organizzarsi per fruirne, compiendo ogni atto che rientri nella loro disponibilità, ovi compresa la prenotazione telematica.

Se le considerazioni finora effettuate riguardano il pranzo, la possibilità di fruire del servizio mensa e/o dei buoni pasto con riferimento alla cena risulta invece radicalmente preclusa dalla mancata istituzione del servizio mensa per tale pasto.

Infatti, è rimessa al *potere* discrezionale dell'Amministrazione la scelta di istituire o meno il servizio all'esame.

Pertanto, con riferimento all'esercizio di tale potere amministrativo i dipendenti non possono vantare posizioni di diritto soggettivo, come affermato con chiarezza dalla Corte di Cassazione:

- ***"In tema di servizio sostitutivo di mensa, l'art. 29 del c.c.n.l. 20 settembre 2001 per il personale del comparto sanità, integrativo del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di "istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili"*** (Cassazione, 16736 del 02/10/2012-Rv.624451).

Con riferimento invece al turno pomeridiano che inizia o alle 13:00 o alle 14:00, i dipendenti hanno facoltà di accedere alla mensa prima dell'inizio del turno di lavoro.

Nell'ambito delle fasce orarie coperte da un servizio già istituito, non sembrano sussistere impedimenti all'erogazione di buoni pasto ove il servizio non possa essere fruito, in dette fasce orarie, per impossibilità dovuta ad impedimenti stabili ed oggettivi, come l'ora finale del turno o l'assegnazione a sedi di lavoro lontane dalla sede della mensa aziendale.

Del resto, lo stesso CCNL 20.9.2011 integrativo del CCNL 7.4.1999, prevede oltre al divieto di "monetizzazione" del pasto, anche la possibilità che il servizio mensa possa essere istituito con *modalità sostitutive* regolando allora proprio il valore del buono pasto: "*Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile*".



Inoltre, la medesima ASUR convenuta ha previsto l'erogazione dei buoni pasto per i dipendenti "assegnati ai Servizi Distrettuali e al Dipartimento di Prevenzione con ubicazione lontana da Via degli Iris o addirittura fuori dal Comune di Ascoli Piceno".

In tale situazione di impossibilità di fruire del servizio mensa risultano trovarsi potenzialmente i soli ricorrenti FORLINI Massimiliano, MAZZOCCHI Walter e AMADIO Fabio, i quali, come allegato in ricorso e confermato da parte convenuta, sono assegnati a turni contrattuali (i primi due nel reparto di emodinamica e il terzo nell'ambulatorio di urologia) con orario di lavoro fissato dalle ore 8:00 **alle ore 15:12** (mentre il turno alternativo, peraltro di *reperibilità*, è dalle ore 14:00 alle ore 20:00).

Solo per questi la domanda potrebbe essere accolta considerato che alle ore **15:12** di uscita dal lavoro il servizio mensa è incontestatamente non fruibile.

Tuttavia, consultando i "fogli con timbrature attestanti presenze in servizio" allegati in ricorso, si osserva che non in tutti i turni della mattina gli stessi sono usciti effettivamente alle **15:12**, avendo in parte delle giornate timbrato l'uscita anche in orario anteriore e compatibile con la possibilità di accedere alla mensa.

Pertanto, con riferimento ai tre predetti dipendenti la domanda può essere accolta solo limitatamente alle giornate nelle quali gli stessi, e sempre qualora abbiano prestato servizio nel turno contrattuale 8:00-15:12, risultano aver timbrato l'uscita effettivamente ed in concreto dalle ore 14:35 in poi (*orario determinato equitativamente, in difetto di ogni allegazione in ricorso con riferimento al tempo necessario per arrivare dalla timbratura al locale mensa*).

Conseguono le determinazioni di cui in dispositivo, con condanna generica, considerata la insufficienza dei conteggi allegati in ricorso a quantificare gli importi spettanti per la parte di domanda accolta.

Va dato infine atto che il valore spettante dei buoni pasto va decurtato della quota a carico del dipendente (pari ad "un quinto del costo unitario del pasto", come previsto dal CCNL 20.9.2011 integrativo del CCNL 7.4.1999).

Le spese possono essere compensate, vista la soccombenza reciproca.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:

- condanna ASUR-AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE delle Marche a corrispondere a FORLINI Massimiliano, MAZZOCCHI Walter e AMADIO Fabio il valore dei buoni pasto (decurtata della quota a carico del dipendente) limitatamente a quelle, tra le giornate nelle quali hanno prestato servizio nel turno 8:00-15:12 (e limitatamente al periodo maggio 2010-maggio 2015), nelle quali abbiano timbrato l'uscita effettivamente ed in concreto dalle ore 14:35 in poi;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese.

Così deciso in Ascoli Piceno in data 18.9.2018.

IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)

